



AVVISO

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ESENZIONE PAGAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI DERIVANTI DA EDIFICI DICHIARATI INAGIBILI

Scadenza 30 Giugno 2017

Ai sensi dell'art. 16, D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 (convertito in LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229) e dell'art. 45 D.L. 24 aprile 2017, n 50

Si informano i contribuenti che:

- I proprietari di fabbricati dichiarati inagibili ai quali è stata notificata ordinanza sindacale di inagibilità totale o parziale hanno il diritto all'esenzione delle imposte in oggetto. Il Comune provvederà d'ufficio a comunicare all'Agenzia delle Entrate tale stato di inagibilità senza alcun onere nel caso di specie per il contribuente.
- I proprietari di fabbricati dichiarati NON UTILIZZABILI da scheda FAST o INAGIBILE da scheda AEDES, ancora in attesa di ordinanza sindacale di inagibilità, per fruire dell'esenzione devono, ai sensi della suddetta normativa (art.16 D.L.189/16), "*dichiarare entro il **30 Giugno 2017**, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato*" consegnando apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio presso gli uffici comunali.
Il Comune provvederà, entro i 20 gg successivi dalla consegna della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a trasmettere copia di tale dichiarazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
- I proprietari dei fabbricati, ancora in attesa di sopralluogo o di approfondimento con scheda AEDES, per poter ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta sui redditi, devono, ai sensi della suddetta normativa (art.16 D.L.189/16), "*dichiarare entro il **30 Giugno 2017**, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato*" consegnando apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio presso gli uffici comunali.
Il Comune provvederà, entro i 20 gg successivi alla consegna della dichiarazione, a trasmettere copia di tale dichiarazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.